



16856.17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

C. I.

Composta da

Massimo Dogliotti	Presidente
Magda Cristiano	Consigliere
Antonio Lamorgese	Consigliere
Massimo Falabella	Consigliere
Giuseppe Fichera	Consigliere rel.

Oggetto:
liquidazione
compensi
professionali

R.G.N. 19812/2011

Cron. 16856

Num.

C.C. 27/04/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19812/2011 R.G. proposto da

Vincenzo (C.F. _____), rappresentato e
difeso dall'avv. _____

l.

- *ricorrente* -

contro

Ambrosio Group s.p.a., in liquidazione e in concordato preventivo
(C.F. 06291400635), in persona del liquidatore *pro tempore*,
Commissario liquidatore della Ambrosio Group s.p.a., in liquidazione e
in concordato preventivo.

- *intimati* -

avverso

il decreto del Tribunale di Nola, depositato il giorno 20 maggio 2011,
nella procedura di concordato iscritta al n. 2/2009.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2017
dal Consigliere Giuseppe Fichera.

circ. 298
2017

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso e dichiararsi assorbito il secondo.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Nola, con decreto depositato il 20 maggio 2011, ha liquidato il compenso spettante a Vincenzo [redacted] quale commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo della Ambrosio Group s.p.a., in liquidazione.

Ha ritenuto il tribunale di dovere disapplicare l'art. 5 del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, pure prendendo come parametro di riferimento il primo comma della detta norma per la liquidazione del compenso spettante.

Vincenzo [redacted] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il liquidatore giudiziale del concordato preventivo della Ambrosio Group s.p.a., in liquidazione, e la Ambrosio Group s.p.a., in liquidazione, non hanno spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Vincenzo [redacted] deduce violazione degli artt. 39 e 165 l.fall., in relazione all'art. 5 d.m. n. 570 del 1992, nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., per avere il tribunale erroneamente ritenuto di disapplicare, per illegittimità, l'intera disposto del detto art. 5, anziché soltanto il secondo comma che prevedeva, irragionevolmente, il raddoppio del compenso spettante al commissario giudiziale.

Con il secondo motivo assume violazione dell'art. 135 c.p.c., avendo il giudice di merito omissivo di indicare le ragioni della liquidazione effettuata.

2. Il primo motivo è infondato, nei sensi di cui si dirà.

Com'è noto, la disciplina regolamentare concernente la liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ha subito significative variazioni nel corso degli anni.

L'art. 5, comma 1, del d.m. 17 aprile 1987, stabiliva che nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata spettavano al commissario giudiziale i compensi, determinati con le percentuali di cui al precedente art. 1 (cioè i medesimi criteri applicati per il curatore fallimentare) *"sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi degli articoli 172 e 188 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942, ridotti alla metà"*.

Successivamente il comma 1 dell'art. 5 d.m. 28 luglio 1992, n. 570, stabilì che al commissario giudiziale spettavano i compensi, determinati con le percentuali di cui all'art. 1 (sempre riferito al curatore fallimentare), abrogando la prevista riduzione alla metà, mentre il comma 2, riconobbe al commissario giudiziale ulteriori compensi *"anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione del concordato preventivo, determinati secondo quanto previsto al comma 1 ovvero con le percentuali di cui all'art. 1 sull'attivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dall'art. 182 del regio decreto n. 267/1942."*

Questa Corte, allora, chiamata a pronunciarsi nella vigenza del d.m. n. 570 del 1992, ha stabilito che al commissario liquidatore non possono riconoscersi i compensi aggiuntivi previsti dal cennato comma 2 dell'art. 5 del d.m. n. 570 del 1992 per l'attività di controllo della liquidazione (nel concordato con cessione dei beni), ovvero di adempimento del concordato (in quello con garanzia, o misto), sicché al predetto organo, previa disapplicazione della norma in parola (per violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale), va riconosciuto un unico compenso relativo all'intera durata della procedura e commisurato ai parametri stabiliti dal medesimo primo comma dell'art. 5 del citato d.m. n. 570 del 1992. (Cass. 26/08/2004, n. 16987; Cass. s.u. 26/05/1997, n. 4670), mentre resta illegittima una integrale disapplicazione dei detti parametri da parte del giudice (Cass. 28/03/2000, n. 3691).

E siffatto orientamento risulta oggi integralmente recepito dal d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, attualmente vigente, il quale dispone, al primo comma dell'art. 5, che nel concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni, spetta al commissario giudiziale *"anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"*.

Orbene, nella vicenda all'esame della Corte, il giudice di merito, pure affermando di ritenere disapplicabile l'intero art. 5 del d.m. 570 del 1992, ha poi correttamente utilizzato, come parametro di riferimento per la liquidazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore istante, il primo comma del ridetto art. 5.

Dunque, palese sul punto l'errore di diritto in cui è incorsa la decisione impugnata, è sufficiente in questa sede una correzione, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., della sua motivazione, restando fermi gli importi come liquidati nel provvedimento impugnato, atteso che il commissario giudiziale – è incontroverso – ha espletato l'incarico esattamente fino al provvedimento di omologa del concordato preventivo.

3. Il secondo motivo è infondato.

Il decreto di liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale deve certamente essere motivato in ordine alle specifiche scelte discrezionali, che sono riservate al giudice dall'art. 39 l.fall. – cui rinvia l'art. 165 l.fall. – e dalle norme regolamentari ivi richiamate (all'epoca il ridetto d.m. n. 570 del 1992), con conseguente nullità del provvedimento che risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente.

Tuttavia, la motivazione del decreto può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi a indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, sesto comma, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa (Cass. 24/09/2013, n. 21800; Cass. 17/05/2005, n. 10353).

E il tribunale nel decreto impugnato non solo ha valutato l'attività svolta dall'organo della procedura (sinteticamente richiamata nella motivazione), ma ha anche indicato i criteri utilizzati per la liquidazione del compenso complessivo spettante al commissario giudiziale, rinviando espressamente sia all'attivo realizzato che al passivo accertato, dovendosi decisamente escludere la lamentata mancanza assoluta di motivazione.

4. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva delle intimate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Il Presidente
(Massimo Dogliotti)

